



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL
COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI

Viale dell'Esercito 186 - 00143 - Roma

Prot.n. M_D/GPREV/I/1^/201/2011/161571

Roma, 19 OTT. 2012

OGGETTO:

Istanza di cessazione dal servizio e collocamento in congedo nella categoria della riserva, con diritto al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 165/97.

AI COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Direzione di Amministrazione
Viale Romania, n. 45
00100 - ROMA

Si fa riferimento alla nota n. 7/25521-2-2012 del 19/9/2012 con la quale codesta Direzione di Amministrazione, ha chiesto di fornire indicazioni circa l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art 6, comma 2, del D.Lgs. 165/97, (massima anzianità contributiva ed età anagrafica) in relazione alla recente disciplina introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, che da un lato ha previsto nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, l'abrogazione del regime delle finestre ed in particolare a decorrere dal 1 gennaio 2012 il sistema contributivo *pro-rata* e dall'altro, ha disposto il rinvio ad apposito regolamento che stabilisca l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento per il personale militare, rispetto a quelli fissati per la generalità dei dipendenti, in considerazione delle obiettive peculiarità ed esigenze del settore.

Nello specifico, ha chiesto di conoscere se nei confronti del nominato in oggetto che ha presentato, in data 2/12/2011, domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 30 novembre 2012 maturando la massima anzianità contributiva il 15/7/2012 in corrispondenza dell'età anagrafica di 54 anni si possa applicare o meno il diritto al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 165/97.

Ciò anche al fine di riscontrare analoghe richieste dei militari appartenenti ai ruoli "ispettori" e "sovrintendenti" e dirimere dubbi interpretativi in materia.

Come noto, il decreto legge n. 201 del 2011 all'art. 24, comma 2, ha stabilito che: *"a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo"* con ciò facendo venir meno il concetto di "massima anzianità contributiva" in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno, comunque, valorizzazione soltanto con il sistema contributivo.

La nuova disciplina esplica i suoi effetti nei confronti del personale dipendente che a decorrere dal 1 gennaio 2012 matura i requisiti per il pensionamento.

La normativa vigente al 31 dicembre 2011, sia per l'accesso sia per la decorrenza del trattamento di anzianità, per espressa previsione normativa continua a trovare applicazione nei confronti di coloro che maturano i requisiti di età e di anzianità entro la suddetta data (art. 24 commi 3 e 14).

Si conclude che, nel caso prospettato non si realizzano le condizioni di legge per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 6, comma 2, del 165/97 non avendo il militare maturato alla data del 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento pari all'80% potendo l'emanando regolamento di armonizzazione semmai disporre limitatamente alla data del conseguimento del prescritto requisito anagrafico.

IL CAPO DEL I REPARTO
(Dirigente)
(Dott. Alfredo VENTURINI)

AV